

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORTE, BERLANDA, ANDREATTA, COVI, PAGANI, CANDIOTO, ALIVERTI, ACQUARONE, BAUSI, FAVILLA, MARNIGA, GALLO, LEONARDI, TRIGLIA e PIZZOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1990

Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a delegare il Governo ad emanare i decreti occorrenti per trasformare gli enti pubblici economici in società per azioni.

Tale obiettivo si richiama direttamente alla risoluzione approvata dal Senato il 19 giugno 1990 in occasione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991-1993 (*Doc. LXXXIV, n. 3*).

Con tale risoluzione, firmata dai capigruppo della maggioranza, il Senato impegnava il Governo, tra l'altro, «alla dismissione ed allo smobilizzo dei beni patrimoniali dello Stato». Al riguardo, soggiungeva quel

documento, «partendo dal disegno di legge già in esame presso il Senato (*S. 1897-bis*) occorrerà allargarne l'ambito normativo allo smobilizzo di proprietà mobiliari, attribuendo al Governo una delega intesa a trasformare enti ed aziende pubbliche in società per azioni ed a definire i principi per una corretta alienazione di quote anche di maggioranza o totalitarie dei predetti beni pubblici attraverso le tecniche più efficaci, allo scopo di diffondere ampiamente tra i risparmiatori la proprietà delle relative azioni».

In occasione del recente esame dei provvedimenti recanti disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (atti Senato nn. 1016, 1340 e 1897-

bis), alcuni senatori hanno inteso richiamarsi al menzionato aspetto di quella risoluzione presentando un emendamento che è confluito poi nel testo del presente disegno di legge.

Questo, ispirandosi all'obiettivo ricordato, fissa i principi direttivi che dovranno guidare il Governo nell'emanazione dei decreti in questione.

In breve, il Consiglio dei ministri dovrà individuare, su proposta del Ministro del tesoro, gli enti pubblici economici - fatti salvi gli enti di gestione delle Partecipazioni statali - tenuti a trasformarsi in società per azioni, disciplinando altresì gli aspetti pubblicistici pertinenti agli ordinamenti degli enti trasformati.

Le azioni provenienti dalle trasformazioni saranno attribuite in proprietà allo Stato.

In seguito alle trasformazioni di cui si è detto, si provvederà a collocare sul mercato finanziario e presso investitori istituzionali le partecipazioni derivanti dalle citate trasformazioni in società per azioni: tali collocamenti, definiti con decreto del Ministro del tesoro, sono, in ogni caso, subordinati alla determinazione delle condizioni, dei prezzi, delle entità e modalità delle cessioni, delle forme di tutela dei diritti dell'azionista pubblico, nonché dell'attribuzione delle partecipazioni di controllo.

In ogni caso, le cessioni di partecipazioni dovranno essere eseguite in modo da garantire la diffusione fra il pubblico dei titoli e da prevenire forme, anche indirette, di concentrazione e di influenza determinante.

Quanto verrà ricavato dai collocamenti e dalle cessioni sarà devoluto al tesoro dello Stato a riscatto o a conversione del debito pubblico.

In questo modo, risulta chiarito il nesso per cui le dismissioni di partecipazioni che non vengano ritenute strategiche per il controllo pubblico, e che possono costituire un'offerta interessante per il mercato mobiliare, sono collegate al reperimento di mezzi finanziari per rendere meno gravoso l'onere del debito pubblico.

Chiarito brevemente il contenuto del provvedimento, resta da notare che esso si inquadra in un processo tendente a raziona-

lizzare la presenza pubblica nel sistema produttivo - nella convinzione che oggi la funzione di governo si attua più efficacemente, ad esempio, nella regolamentazione dei mercati e nell'individuazione di modelli organizzativi entro i quali condurre l'attività economica che non nella presenza diretta in qualità di imprenditore su singoli segmenti del mercato stesso - ed a ridefinire la mappa degli ambiti entro i quali la presenza del pubblico presenta comunque il carattere di irrinunciabilità, come accade, ad evidenza, in determinati servizi per la collettività.

Testimoniano di questo processo di revisione recenti ed importanti provvedimenti, come ad esempio la legge relativa alla ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico (legge 30 luglio 1990, n. 218) la quale, pur tra alcune oscillazioni ed incertezze, fissa nuovi modelli organizzativi e non esclude la possibilità di cessioni di banche pubbliche.

È doveroso poi fare riferimento, nella stessa linea, ad altri provvedimenti, presentati al Senato nella corrente legislatura, e provenienti da linee di ispirazione politica e culturale anche assai diverse tra loro.

In particolare, vanno ricordati il disegno di legge n. 1340, presentato il 30 settembre 1988 dal senatore Malagodi, relativo ad un «Programma straordinario di alienazione dei beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato», ed il disegno di legge n. 2320, presentato il 19 giugno 1990 dal senatore Cavazzuti, recante «Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico».

In conclusione, quindi, la vastità del processo di ripensamento cui si è fatto cenno, consente di ritenere che anche il presente contributo possa accelerarne la traduzione in legge dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi occorrenti per la trasformazione di enti pubblici economici - fatti salvi gli enti di gestione delle Partecipazioni statali - anche in deroga alle norme istitutive, determinandone i criteri, le procedure e le modalità.

2. Alle aziende di credito pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218.

Art. 2.

1. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno emanati nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

a) saranno individuati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, gli enti pubblici economici tenuti a trasformarsi in società per azioni, che succederanno nella totalità dei rapporti giuridici, anche in deroga alle vigenti norme legislative, amministrative e statutarie;

b) saranno disciplinati gli aspetti pubblicistici pertinenti agli ordinamenti degli enti trasformati;

c) le azioni provenienti dalla trasformazione degli enti pubblici economici saranno attribuite in proprietà allo Stato e potranno essere in tutto o parte, alienate su delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio del tesoro, sentito il parere del Ministro competente alla gestione;

d) in nessun caso potrà essere deliberata la cessione della maggioranza dell'Enel e dell'ente Ferrovie dello Stato ove trasformati in società per azioni nonché della

Banca d'Italia, dell'AGIP e della RAI e delle altre società aventi un ruolo strategico di economia pubblica;

e) saranno individuate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, le società controllate dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, cedibili, anche in deroga alle vigenti norme legislative, amministrative e statutarie;

f) le deliberazioni, adottate da parte degli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere da a) a c), saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti per la vigilanza sugli enti, restando soggette alla stessa approvazione, anche successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto di voto;

g) con decreto del Ministro del tesoro, si provvederà alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul mercato finanziario e presso investitori istituzionali delle partecipazioni di cui alle lettere c) ed e), previa determinazione delle condizioni, dei prezzi, delle entità e modalità delle cessioni, delle forme di tutela dei diritti dell'azionista pubblico, nonché dell'attribuzione delle partecipazioni di controllo;

h) le operazioni di costituzione delle società di cui all'articolo 1, comma 1, di alienazione di cui alla lettera g) e relative valutazioni potranno essere effettuate con l'assistenza di banche d'affari di comprovata e specifica esperienza, anche in deroga all'articolo 2343 del codice civile;

i) il collocamento e le cessioni delle partecipazioni dovranno essere eseguite in modo da assicurare la diffusione fra il pubblico e da prevenire forme, anche indirette, di concentrazione o di influenza determinante;

l) con decreti del Ministro del tesoro, saranno stabiliti i criteri generali di trasparenza da osservare nelle procedure di collocamento e di cessione delle partecipazioni previste dalla presente legge, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;

m) il ricavato dei collocamenti e delle cessioni sarà devoluto al tesoro dello Stato

a riscatto o a conversione del debito pubblico;

n) ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale; per i medesimi dipendenti, fino alla emanazione delle norme delegate previste dalla presente legge, sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli derivanti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

Art. 3.

1. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno emanati, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti ai sensi delle norme vigenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari reso entro quarantacinque giorni dalla comunicazione. Si prescinde dal parere se esso non è adottato nel predetto termine.